Associazione "Fidas Pescara Donatori Sangue - ODV"

STATUTO

PREAMBOLO

L'Associazione "Fidas Pescara Donatori Sangue ODV" è stata costituita a Pescara il 15.7.1983, giusta atto per Notar Antonio Mastroberardino (rep. 30756) con la denominazione di "A.D.S. Associazione Donatori Sangue". In data 26.10.1988 l'Associazione ha aderito alla Fidas nazionale. Successivamente è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 8 del 14.1.1994., giusta atto per Notar Francesco Anchini del 26.1.1994 (rep. 6833/47802). In seguito l'Associazione ha assunto la denominazione di "Associazione Donatori Sangue", di poi quella di "Fidas Pescara Associazione Donatori Sangue" con verbale di Assemblea dei soci del 19.10.2000. In ragione degli adeguamenti statutari obbligatori introdotti dal D.Lgs. n.117/2017 ("Codice del Terzo settore", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.105/2018), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, con verbale del 29 giugno 2019 a rogito del Notaio Michele D'Ambrosio di Montesilvano, approva il testo dello Statuto che segue, sulla scorta delle modifiche apportate rispetto all'ultima versione approvata con verbale del 24.4.2010. Art. 1 – Costituzione e Denominazione

L'Associazione assume la denominazione di "FIDAS Pescara Donatori

Sangue ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione".

È un'organizzazione dotata di personalità giuridica.

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,

non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità

esclusivamente solidaristiche e di utilità sociale.	
L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno	
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.D.V.". In	
concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo	
Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche	
l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12	
del D Lgs. 117/2017.	
Art. 2 – Sede Sociale	
L'Associazione ha sede legale a Pescara in Via Fonte Romana c/o il	
Presidio Ospedaliero ASL di Pescara "Spirito Santo".	
L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio del	
Comune di Pescara.	
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie.	
Art. 3 - Natura, scopi ed attività	
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine	
di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.	
L'Associazione opera nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e	
dell'inclusione sociale; nel settore della solidarietà, dei diritti dei cittadini, e	
della ricerca etica e spirituale; nel settore dell'ambiente, della cultura e	
patrimonio storico-artistico, dello sport e tempo libero, del turismo sociale.	
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
l'Associazione svolge senza scopo di lucro le attività di interesse generale	
di cui alle seguenti lettere riportate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117	
del 2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
propri associati in favore di terzi:	

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
2016, n. 112, e successive modificazioni;	
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
interesse generale di cui al presente articolo.	
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la	
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
con il pubblico.	
L'associazione riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e	
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica,	
responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.	
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su	
principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti	
alla vita ed all'attività dell'associazione.	
L'associazione svolge attività di interesse generale aventi ad oggetto	
interventi e prestazioni sanitarie ed in particolare:	

a) incoraggia le donazioni di sangue o dei suoi componenti senza vincoli di	
destinazione;	
b) promuove l'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli	
emocomponenti, delle cellule staminali emopoietiche e dell'educazione alla	
salute;	
c) favorisce il programma nazionale (e/o regionale) per il conseguimento	
dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti e farmaci emoderivati;	
d) contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione,	
studio e ricerca sul sangue;	
e) collabora con il servizio trasfusionale e con gli organismi istituzionali	
deputati alla gestione delle emergenze;	
f) collabora con la struttura trasfusionale per porre a disposizione di tutti i	
candidati donatori di sangue e/o emocomponenti materiale educativo sulle	
caratteristiche del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati	
e dei benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione;	
g) promuove iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria al fine di	
assicurare comportamenti e stili di vita per la salute dei donatori contro	
l'insorgenza di patologie (malattie infettive, oncologia, patologie	
cardiovascolari ecc.);	
h) coopera con altre associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore per il	
conseguimento dei propri obiettivi;	
i) promuove attività di tipo sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;	
I) promuove un sistema integrato di assistenza medico sanitaria.	
L'associazione potrà svolgere per i donatori attività direttamente connesse	
a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,	

potendo organizzare, anche attraverso terzi soggetti, servizi sanitari di	
assistenza.	
Art. 4 – Associati	
Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che	
hanno ceduto o cedono il proprio sangue e/o emocomponenti	
gratuitamente, in modo volontario, anonimo, periodico e responsabile.	
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
inferiore al minimo stabilito dalla legge. Per essere ammessi a far parte	
dell'Associazione gli interessati devono compilare e presentare presso la	
Segreteria dell'Associazione il modulo di domanda che dovrà indicare e/o	
contenere:	
- il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita, il codice	
fiscale e la professione nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta	
elettronica;	
- la data di riconoscimento dell'idoneità alla donazione;	
- la data di effettuazione della prima donazione;	
- l'eventuale iscrizione ad altre Associazioni aventi le stesse finalità o	
similari;	
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
Statuto ed i regolamenti nonché di condividere gli scopi sociali e di	
attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate	
dagli organi associativi.	
La qualifica di Associato si intende acquisita dalla data di accettazione della	
domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, previo	
accertamento di idoneità sanitaria alla donazione.	

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.	
Le deliberazioni di rigetto devono essere motivate e comunicate	
all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione.	
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri	
secondo i tempi e le modalità indicate nel relativo regolamento.	
Presso l'Associazione è istituito il Libro degli Associati che sarà	
costantemente aggiornato in base alle comunicazioni da parte della	
struttura trasfusionale nel rispetto delle convenzioni vigenti.	
La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
lavoro subordinato o autonomo, diretto ed indiretto, e con ogni altro	
rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.	
Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati	
Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati Gli Associati hanno il diritto di:	
Gli Associati hanno il diritto di:	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato;	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione;	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione; - frequentare i locali dell'Associazione;	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione; - frequentare i locali dell'Associazione; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dell'Associazione,	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione; - frequentare i locali dell'Associazione; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dell'Associazione, partecipare alle medesime e consultarne i relativi verbali;	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione; - frequentare i locali dell'Associazione; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dell'Associazione, partecipare alle medesime e consultarne i relativi verbali; - essere eletti negli organi dell'Associazione ed esercitare diritto di voto per	
Gli Associati hanno il diritto di: - ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato; - collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; - partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione; - frequentare i locali dell'Associazione; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dell'Associazione, partecipare alle medesime e consultarne i relativi verbali; - essere eletti negli organi dell'Associazione ed esercitare diritto di voto per la loro elezione;	

al Presidente.	
La qualifica di Associato:	
- non comporta privilegi e/o benefici;	
- non dà diritto all'utilizzo del nome e dei servizi dell'Associazione per scopi	
diversi da quelli istituzionali;	
- non è trasmissibile e non matura diritti, in qualsiasi tempo e per	
qualsivoglia motivo, sul patrimonio dell'Associazione.	
Per essere eleggibile alle cariche sociali l'Associato deve essere iscritto da	
almeno tre mesi.	
Gli Associati sono obbligati a:	
a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi	
dell'associazione, nonché le Leggi e le Convenzioni che regolamentano	
l'attività dell'Associazione;	
b) tenere una condotta civile all'interno dell'Associazione;	
c) tenere nei confronti di tutti gli Associati un comportamento corretto e di	
massima collaborazione;	
d) contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;	
e) aderire lealmente alle linee programmatiche ed operative deliberate nei	
modi previsti dallo Statuto e collaborare con gli organi dell'Associazione;	
f) consentire, per il solo fatto dell'iscrizione ed a norma di quanto disposto	
dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali, che i loro dati	
siano inseriti e conservati nell'archivio informatico dell'Associazione e	
trattati nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.	
In caso di inosservanza di una o più norme del presente Statuto, delle	
Leggi e delle Convenzioni, il Consiglio Direttivo provvede alla contestazione	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

scritta, mediante lettera raccomandata A.R., dell'addebito con contestuale	
invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni.	
Qualora non ritenga valide ed esaustive tali giustificazioni, il Consiglio	
Direttivo provvede ad adottare una dei seguenti provvedimenti disciplinari:	
a) ammonizione;	
b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;	
c) decadenza;	
d) esclusione.	
Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti a), b), c) e d) l'interessato	
può presentare ricorso, in forma scritta, entro 10 giorni dalla	
comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato	
ed il Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, secondo le modalità	
ed i termini del relativo regolamento.	
Art. 6 – Dimissioni, decadenza ed esclusione dell'Associato	
La qualità di Associato si acquista a tempo indeterminato e si perde per	
dimissioni, per decadenza o per esclusione.	
Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio Direttivo, in	
forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo stato di Associato.	
Si perde per decadenza nel caso di mancata effettuazione delle donazioni	
senza giustificato motivo per oltre due anni.	
Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque	
grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione, per gravi	
inadempienze al presente Statuto e qualora, nonostante la contestazione	
scritta dell'addebito, l'Associato persista nella violazione dei doveri	
fondamentali previsti dall'art. 5.	

Art. 7 – Volontari	
L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento	
delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non	
occasionale sono iscritti in un apposito registro che sarà tenuto, presso la	
sede dell'Associazione, dal personale di segreteria con il controllo del	
Presidente.	
I volontari non possono essere eletti negli organi sociali e non hanno diritto	
di voto.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto	
patrimoniale con l'Associazione.	
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno	
dal beneficiario.	
Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti del	
relativo regolamento, le spese sostenute; è, comunque, fatto divieto di	
procedere a rimborsi spese di tipo forfetario.	
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli	
associati che intendano prestare attività di volontariato a favore	
dell'Associazione.	
Degli organi dell'associazione	
Art. 8 – Organi dell'Associazione	
Gli Organi dell'Associazione sono:	
Assemblea degli associati;	
2) Il Consiglio Direttivo;	
3) Il Presidente;	

4) Il Tesoriere	
5) L'Organo di controllo	
6) Il Collegio dei Probiviri.	
7) Il Segretario	
Art. 9 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza.	
Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono onorifiche e non danno	
diritto ad alcun compenso. Negli Organi dell'Associazione non possono	
essere eletti il personale dipendente e coloro che abbiano un rapporto di	
contenuto patrimoniale con l'Associazione. Non possono essere eletti a	
ricoprire cariche sociali e, se eletti, decadono le persone legate tra di loro	
da rapporto di coniugio, di parentela e affini. Se eletti, decade l'associato	
che ha riportato meno preferenze. In caso di parità è eletto l'associato più	
anziano di età. Non possono essere nominati consiglieri o far parte	
dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri e, se nominati, decadono	
dal loro ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad	
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
Art. 10 – Conflitto d'interesse	
Qualsiasi attività svolta da chi ricopre cariche associative deve sempre	
essere condotta in assenza di conflitto di interesse con l'Associazione.	
Sussiste l'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo	
tempestivamente all'organo di appartenenza.	
Sussiste conflitto d'interessi quando chi ricopre una carica sfrutta la propria	
posizione all'interno dell'Associazione al fine di trarne vantaggio economico	
o patrimoniale per sé e per terzi.	

Art. 11 – Durata delle cariche, sostituzioni e gratuità dell'ufficio.	
I componenti degli organi associativi regolarmente eletti durano in caric	a
per quattro anni e sono rieleggibili.	
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un consigliere, di u	1
componente del Collegio probiviri o dell'Organo di controllo, subentra	il
primo dei non eletti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.	
I nuovi componenti cessano il proprio ufficio insieme a quelli in carica.	
Tutti gli incarichi associativi s'intendono esclusivamente gratuiti.	
Dell'Assemblea	
Art. 12 – Luogo di convocazione dell'assemblea	
L'assemblea è convocata nella Regione dove ha sede l'Associazione.	
Art. 13 – Assemblea ordinaria	
L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo ed	è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria	è
convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile.	
L'assemblea ordinaria:	
delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali;	
2) discute ed approva il bilancio preventivo all'interno del quale vien	Э
indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;	
3) discute ed approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'ann	
in corso nel quale sono specificati, per ogni attività, le connessioni con l	e
finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risulta	ti
attesi;	
4) discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolt	a
che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'ann	

precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;	
5) nomina e revoca i consiglieri, i componenti del Collegio dei probiviri e	
dell'Organo di controllo, eleggendoli tra gli associati e, quando è previsto,	
nomina il soggetto esterno incaricato di effettuare la revisione legale dei	
conti;	
6) delibera sulla responsabilità dei consiglieri e dei componenti dell'Organo	
di controllo e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
7) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal consiglio	
direttivo per motivi d'urgenza;	
8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
9) delibera sugli acquisti e sulla vendita d'immobili;	
10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal	
presente statuto.	
Art. 14 – Assemblea straordinaria	
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo	
scioglimento dell'Associazione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
scioglimento dell'Associazione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra	
·	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano, mediante avviso contenente	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.	
dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 15 – Formalità per la convocazione L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato sul sito dell'Associazione e su un	

fissato per l'assemblea.	
L'avviso va ulteriormente comunicato ai soci mediante e-mail, sms, fax	
secondo le indicazioni dell'associato.	
Per gli associati che non abbiano optato per una forma di comunicazione in	
formato di tipo elettronico, l'avviso si ha per conosciuto attraverso la	
pubblicazione dell'avviso medesimo sul sito dell'Associazione.	
Art. 16 – Convocazione su richiesta degli associati e da organi	
dell'associazione.	
Il Presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta	
richiesta, per gravi e motivate ragioni, da un centesimo degli associati,	
ovvero dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o	
dell'organo di controllo o del collegio dei probiviri.	
Art. 17 – Nomina del Presidente. Funzionamento dell'assemblea	
ordinaria o straordinaria	
Le assemblee sono presiedute da uno degli associati legittimamente	
intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.	
Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo o da	
un dipendente dell'associazione, nonché, se è necessario, da due o più	
scrutatori.	
L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale	
dell'assemblea sia redatto da un Notaio.	
Nelle assemblee con funzione elettiva è fatto divieto di nominare tra i	
soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche associative.	
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	

accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
dato conto nel verbale.	
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine	
delle votazioni.	
Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente	
dell'adunanza, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.	
Art. 18 – Validità dell'assemblea	
L'assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita in prima	
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati	
aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della	
maggioranza dei presenti.	
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita	
quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e	
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria	
quanto l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia	
il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.	
Le modalità delle votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie	
avvengono per alzata di mano od a scrutinio segreto su richiesta di almeno	
un terzo dei presenti, ad eccezione delle elezioni dei membri degli organi	
sociali per i quali è richiesto il voto a scrutinio segreto.	
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e	
deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e solo se poste	
all'ordine del giorno.	
Art. 19 – Verbalizzazione	

I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti nel libro dei verbali delle	
assemblee.	
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro	
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione sul sito	
dell'Associazione	
Art. 20 – Diritto d'intervento all'Assemblea ed esercizio di voto	
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
tre mesi nel libro degli associati.	
Ciascun associato ha un voto e non sono ammesse deleghe.	
Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto	
almeno due mesi prima della convocazione dell'assemblea.	
Gli associati esclusi possono impugnare il provvedimento dinanzi al	
Collegio dei Probiviri con ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data di	
comunicazione.	
Il collegio dei probiviri decide con provvedimento entro 10 (dieci) giorni ed	
in ogni caso prima della convocazione dell'assemblea.	
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano	
la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.	
Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti gli associati, anche quelli	
dissenzienti od assenti.	
Ogni associato ha diritto di consultare il verbale redatto dal Segretario e	
sottoscritto dal Presidente.	

Art. 21 – Azioni di responsabilit	à.	
Le azioni di responsabilità contro	i consiglieri per fatti da loro compiuti sono	
deliberate dall'assemblea e so	no esercitate dai nuovi consiglieri o dai	
liquidatori.		
I consiglieri non possono vota	re nelle deliberazioni riguardanti la loro	
responsabilità.		
Del Co	nsiglio Direttivo	
Art. 22 – Consiglio direttivo		
II Consiglio direttivo è l'orga	no di governo e di amministrazione	
dell'associazione e delibera su tu	utte le materie non riservate all'assemblea	
degli associati.		
	indirizzi statutari, nonché delle volontà e	
degli indirizzi generali dell'asser	nblea alla quale risponde direttamente e	
	con il voto favorevole della maggioranza	
assoluta degli associati.		
	rdinata al possesso di specifici requisiti di	
onorabilità e di indipendenza.		
È composto di 9 (nove) componei	nti effettivi eletti dall'assemblea.	
Le elezioni avvengono a scrutinio		
Ogni elettore può esprimere un m	_	
	nze rispetto a quanto previsto dal comma	
precedente, saranno dichiarate nu		
	anno riportato il maggior numero di voti.	
Art. 23 – Compiti del Consiglio		
Il Consiglio Direttivo è investi	to dei più ampi poteri di ordinaria e	

straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione	
e per il conseguimento di tutti gli scopi della stessa.	
Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:	
a) nominare, tra i propri membri eletti dall'Assemblea, il Presidente	
dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario nella	
prima riunione entro dieci giorni dalle elezioni;	
b) esaminare e corredare del proprio parere di merito sia la relazione	
annuale ed il bilancio preventivo, redatti dal Presidente dell'Associazione,	
sia il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, prima di sottoporli	
all'approvazione dell'Assemblea degli associati;	
d) designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nei quali	
tale rappresentanza sia richiesta;	
e) esaminare le domande di ammissione degli associati e deliberare se	
accoglierle o rigettarle;	
f) adottare nei confronti degli associati i provvedimenti disciplinari di cui	
all'art. 5 dello Statuto;	
g) deliberare sui regolamenti;	
h) proporre all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie;	
i) eseguire le decisioni dell'Assemblea degli associati;	
I) curare l'acquisizione dei contributi ottenibili per disposizioni di legge o per	
elargizioni;	
m) svolgere ogni altra attività utile e/o necessaria per la gestione	
dell'Associazione;	
n) l'assunzione dei dipendenti, previo parere favorevole dell'organo di	
controllo;	

o) delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;	
p) il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare un Presidente	
Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. La carica è conferita a vita. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza	
dell'Associazione né poteri e può partecipare, senza diritto di voto, alle	
riunioni del Consiglio Direttivo.	
Art. 24 – Cessazione dall'ufficio di consigliere	
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero	
a mancare, per dimissioni od altro, uno o più Consiglieri che non superino	
la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del	
Consiglio con il subentro del primo o dei primi candidati non eletti in ordine	
di votazioni alla carica di consigliere.	
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il	
Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla	
gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni	
continuano ad essere svolte dagli organi decaduti.	
Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al	
consiglio direttivo ed al Presidente, nonché ai Presidenti del collegio	
probiviri e dell'Organo di controllo.	
La rinunzia ha effetto immediato.	
Art. 25 – Decadenza dei consiglieri	
Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo,	
consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo dichiara	
decaduto e chiamerà a farne parte in sostituzione il primo dei non eletti.	

Le giustificazioni degli assenti dovranno pervenire alla segreteria	
dell'Associazione per iscritto ed ogni valutazione discrezionale è rimessa al	
prudente apprezzamento da parte del Consiglio Direttivo.	
Avverso il provvedimento di decadenza l'interessato, entro il perentorio	
termine di 10 giorni, potrà ricorrere dinanzi al Collegio Probiviri che	
definisce ogni questione insorta entro 60 giorni dal deposito del ricorso; in	
ogni caso, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento del	
Collegio dei probiviri.	
Art. 26 – Responsabilità dei consiglieri	
I membri del consiglio direttivo sono responsabili verso l'Associazione	
secondo le norme del mandato.	
È però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia	
partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a	
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare	
il proprio dissenso.	
Art. 27 – Formalità per le convocazioni del Consiglio direttivo	
Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
iscritte nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga	
necessario o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei consiglieri.	
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua	
assenza dal vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere	
·	
più anziano.	
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione e, in	

caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede	
la riunione.	
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno 7 giorni	
prima di quello fissato per la riunione con e-mail, sms od altri mezzi di	
comunicazione che ne assicurino la ricezione.	
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto	
consultivo, i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri,	
qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino materie di loro	
competenza.	
È, altresì, invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore	
Giovani Fidas.	
Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono, inoltre, essere invitate	
persone esterne all'Associazione per specifiche deliberazioni.	
I pareri non sono vincolanti.	
Art. 28 – Delega delle attribuzioni	
Il Consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un consiglio	
d'amministrazione composto da alcuni dei suoi componenti.	
Il Consiglio determina, previa deliberazione, il numero dei componenti, il	
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle funzioni delegate.	
I provvedimenti adottati hanno forza vincolante.	
Art. 29 – Validità delle delibere del Consiglio Direttivo	
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della	
maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto	
favorevole della maggioranza dei presenti.	
In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.	

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da	
apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dai presenti.	
Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati	
con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne	
la massima diffusione.	
Nell'eventualità in cui il Consiglio Direttivo non possa riunirsi per deliberare	
su questioni urgenti, con il consenso della maggioranza dei componenti, è	
possibile esprimere il proprio voto a distanza, tramite posta elettronica,	
entro il giorno e l'orario prefissato. La conseguente votazione va riportata	
nei registri dei verbali.	
Art. 30 – Conflitto d'interesse	
Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri	
componenti del Consiglio di ogni interesse che ha in ordine ad una	
determinata operazione.	
È fatto divieto al consigliere in carica di prendere parte alla votazione.	
Art. 31 – Regolamenti	
Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adotta, mediante	
apposita deliberazione, propri regolamenti.	
Del Presidente	
Art. 32 – Presidente	
Il Presidente rappresenta l'unità degli associati.	
È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata entro dieci	
giorni dalle elezioni e resta in carica sino alla proclamazione del	
successivo.	
La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente e, in	

caso di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente.	
La rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione ed i relativi	
poteri deliberanti avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale ed	
amministrativa di qualsiasi grado e stato, compete al Presidente o, in caso	
di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente con facoltà di	
nominare e revocare avvocati ed in particolare con facoltà di costituzione di	
parte civile, di presentare denunce, esposti e querele.	
Inoltre il Presidente :	
- garantisce l'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti;	
- convoca le assemblee degli associati	
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;	
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli	
associati e dalle adunanze del Consiglio Direttivo;	
- sottoscrive tutti gli atti negoziali e non dell'Associazione;	
- predispone la relazione annuale ed il bilancio preventivo dell'Associazione;	
- ordina le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle	
deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
- determina i criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia e la	
funzionalità della struttura amministrativa dell'Associazione;	
- gestisce il personale dipendente e adotta i provvedimenti disciplinari, ivi	
compreso il licenziamento, previa consultazione del Vice Presidente del	
Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Probiviri senza	
formalità di convocazione:	
- adotta, in caso di necessità, provvedimenti e misure di urgenza che	
sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per	

la ratifica.	
Art. 33 – Dimissioni o revoca	
Nel caso di dimissioni od impedimento del Presidente del Consiglio	
Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni sono svolte dal	
Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver	
luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o	
dell'impedimento.	
Le dimissioni devono essere comunicate ai componenti del consiglio	
direttivo ed ai presidenti degli altri organi associativi.	
Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri	
componenti, può votare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del	
Vice Presidente e del Tesoriere.	
Del Tesoriere	
Del Tesoriere Art. 34 – Il Tesoriere	
Art. 34 – II Tesoriere	
Art. 34 – II Tesoriere II Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il	
Art. 34 – II Tesoriere II Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione.	
Art. 34 – II Tesoriere II Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia.	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti. Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti. Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta del Presidente.	
Art. 34 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia. È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti. Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta del Presidente. Effettua pagamenti on line previa autorizzazione del Presidente con firma	

Predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione unitamente alla relativa	
relazione annuale.	
 Del segretario	
Art. 35 – II segretario	
Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le	
elezioni.	
Coadiuva il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del	
Consiglio:	
a) assume le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio;	
b) verbalizza le sedute del consiglio, riportando sinteticamente gli interventi	
ed i contenuti delle determinazioni assunte delle quali cura la redazione in	
delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente;	
c) cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del consiglio e	
dell'assemblea;	
d) conserva la raccolta dei registri, dei libri e documenti previsti dalla legge	
e dai regolamenti;	
e) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio Direttivo e dal	
Presidente.	
Art. 36 – Organo di controllo - composizione del collegio.	
L'Organo di controllo è eletto dall'assemblea tra gli associati ed è composto	
da:	
- tre membri effettivi;	
- due membri supplenti.	
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i	
revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in	

tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti in albi professionali	
individuati con decreto del Ministro della Giustiza o fra i professori	
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice	
civile.	
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 (tre)	
preferenze.	
L'Organo di controllo si riunisce con la frequenza necessaria per effettuare	
il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.	
I suoi componenti non possono essere eletti contemporaneamente nel	
Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri.	
Art. 37 – II Presidente	
Il Presidente è eletto dal collegio nella prima riunione convocata entro 15	
(quindici) giorni dalle elezioni.	
Art. 38 - Funzioni	
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora	
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
L'organo provvede anche alla revisione legale dei conti. In particolare,	
l'organo di controllo deve :	
- controllare la regolare tenuta della contabilità;	
- verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;	
- controllare il movimento del denaro (cassa e c/c).	

L'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti esterno	
o di una società esterna di revisione legale, iscritti nell'apposito registro,	
qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:	
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00	
(unmilionecentomila virgola zero zero);	
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro	
2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);	
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.	
L'Organo di controllo può chiedere ai consiglieri ed al suo Presidente	
notizie ed assumere dati contabili.	
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare	
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.	
n.117/2017.	
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento	
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
operazioni sociali o su determinati affari.	
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle decisioni e dei	
verbali dell'Organo di controllo, previsto dall'art. 49).	
Art. 39 - Convocazione e deliberazioni	
L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.	
Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa	
consecutivamente a tre riunioni del collegio, decade d'ufficio.	
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel	

libro previsto dall'art. 49) e sottoscritto dagli intervenuti.	
Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei	
suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche con	
il ricorso a strumenti telematici.	
Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del	
proprio dissenso.	
Art. 40 – Intervento alle adunanze del consiglio e delle assemblee	
I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle	
assemblee e, se richiesto, devono partecipare alle riunioni del Consiglio	
Direttivo.	
I componenti dell'organo di controllo od i revisori, che non assistono	
consecutivamente a tre adunanze degli organi associativi senza giustificato	
motivo, decadono dall'ufficio.	
Art. 41 – Responsabilità	
I componenti dell'organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la	
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Sono	
responsabili della verità delle loro attestazioni.	
Art. 42 – Denuncia all'organo di controllo	
Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di	
controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione	
dell'assemblea.	
Del Collegio Probiviri	
Art. 43 – Probiviri	
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da:	
- tre membri effettivi;	
as memory,	

- due membri supplenti.	
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli	
iscritti negli Albi professionali in materie giuridiche.	
I restanti membri, se non iscritti negli albi professionali, devono essere	
scelti tra gli associati laureati in materie giuridiche.	
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 (tre)	
preferenze.	
I membri effettivi eleggono fra loro, nella prima riunione entro 15 (quindici)	
giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.	
Il Collegio dei probiviri, secondo i termini, le forme e le modalità disciplinate	
nel relativo regolamento, deve:	
a) decidere sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari	
irrogati ai sensi degli artt. 5) e 6) dello Statuto;	
b) decidere sui ricorsi presentati da chi ha richiesto l'ammissione	
all'Associazione avverso il provvedimento di diniego adottato dal Consiglio	
Direttivo ai sensi dell'art. 4) dello Statuto;	
c) decidere sui ricorsi presentati da uno o più componenti del Consiglio	
Direttivo contro il provvedimento di decadenza adottato dal Consiglio	
Direttivo stesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 25) dello Statuto.	
d) decidere sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dalla lista degli	
ammessi al voto in Assemblea, predisposta dal Consiglio Direttivo ai sensi	
dell'art. 20 dello Statuto;	
e) decidere le controversie insorte fra gli associati e l'associazione o gli	
organi di essa, in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e	
l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o	

concernenti comunque i rapporti sociali;	
f) chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea per gravi e	
motivate ragioni da indicare in forma scritta ai sensi dell'art. 16) dello	
Statuto;	
g) provvedere alla redazione del Libro delle decisioni e dei verbali del	
Collegio dei Probiviri che è tenuto presso la segreteria dell'Associazione ai	
sensi dell'art. 49) dello Statuto.	
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio	
senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione	
amichevole della vertenza.	
Le loro decisioni sono assunte a maggioranza assoluta, devono essere	
comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono	
inappellabili.	
Ciascun componente effettivo del Collegio dei Probiviri può essere invitato	
a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora, all'ordine del	
giorno, vi siano materie ed argomenti di competenza del Collegio stesso ed	
ha facoltà di partecipare alla votazione con voto consultivo non vincolante;	
Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo né	
nell'Organo di controllo.	
Art. 44 – Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di	
ciascun anno.	
Art. 45 – Bilancio	
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il	
bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare	

presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima	
della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla	
relazione dell'Organo di controllo.	
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli	
eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali	
con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo	
indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi	
patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel	
proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
controllo, ai dirigenti e agli associati.	
L'associazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il	
Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito	
internet il bilancio sociale, ricorrendone l'obbligatorietà.	
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo	
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria	
dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.	
Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto	
gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di	
missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,	
documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse,	
eventualmente svolte.	
Al bilancio preventivo è allegato il programma dell'attività dell'Associazione	

per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le	
finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati	
attesi.	
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti in	
conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e	
delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
La bozza del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività	
svolta, e la bozza del bilancio preventivo, unitamente al programma di	
attività, devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro il mese	
di Aprile.	
Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità	
finanziarie accertate ed indicate nel bilancio, se non previo reperimento di	
ulteriori finanziamenti di pari importo.	
L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve	
essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato	
dall'assemblea.	
Art. 46 – Patrimonio	
Le entrate dell'Associazione, che sono distinte da quelle dei singoli	
Associati, utili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali,	
sono costituite da:	
-donazioni e lasciti testamentari;	
-contributi volontari di soggetti privati;	
-contributi degli Associati;	
-contributi e sussidi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;	
-contributi di Organismi internazionali;	

-entrate derivanti da Convenzioni;	
-entrate derivanti da ogni altra attività deliberata per reperire fondi	
necessari per il conseguimento dei fini statutari.	
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento	
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
previste.	
Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
scioglimento individuale del rapporto associativo.	
Ai sensi e per gli effetti del comma 3, si considerano in ogni caso	
distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad associati, a volontari	
ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali comunque	
denominati; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli	
previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo	
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate	
esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini	
dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello	
Statuto; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide	
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di	
beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di	
mercato, ad associati o volontari, ai fondatori, ai componenti gli organi	

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per	
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni	
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai	
loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente	
o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della	
loro qualità; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di	
prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di	
riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro	
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia	
e delle finanze.	
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili od avanzi di	
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
direttamente connesse.	
I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati	
dall'Associazione e sono ad essa intestati.	
I beni mobili registrati ed i beni mobili collocati nella Sede dell'Associazione	
sono elencati nell'inventario consultabile in sede.	
Art. 47 – Attività ricreative e sportive	
Gli associati possono istituire gruppi autonomi per la pratica di attività	
sportive o per lo svolgimento di attività teatrali, culturali e ricreative, purchè	
siano finalizzati a pubblicizzare la donazione del sangue e/o di emoderivati.	
I gruppi costituiti hanno piena autonomia organizzativa, economica e	
contabile e non dipendono dall'Associazione, nè possono avvalersi della	
struttura organizzativa o delle risorse finanziarie della medesima.	

L'associazione, in ragione della propria autonomia, non può in alcun modo	
interferire nei processi decisionali dei gruppi costituiti.	
Può elargire dei contributi, previa deliberazione del consiglio direttivo,	
laddove il progetto è tale da prevedere un potenziamento del numero delle	
donazioni.	
Art. 48 – Coordinamento Giovani Fidas	
Il Coordinamento Giovani Fidas è formato da tutti gli Associati di età	
compresa tra i 18 (diciotto) e i 32 (trentadue) anni che richiedono di farne	
parte.	
Entro trenta giorni dalla data del rinnovo delle cariche sociali, mediante	
votazione palese viene eletto il Coordinatore Giovani Fidas che dura in	
carica quattro anni ed è rieleggibile.	
Il Coordinamento Giovani Fidas si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la	
necessità.	
Partecipa attivamente all'organizzazione degli eventi promossi dal	
Consiglio Direttivo e propone allo stesso la composizione delle delegazioni	
Giovani Fidas per la partecipazione a convegni e quant'altro promosso	
dalla Federazione Nazionale FIDAS.	
Il Coordinatore Giovani partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e non	
ha diritto di voto.	
Art. 49 – Libri obbligatori	
La Segreteria dell'Associazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture	
contabili imposte dalla normativa vigente:	
- il libro degli associati nel quale devono essere indicati le generalità ed il	
codice fiscale degli associati;	

il libro doi volentari nel quale devene escere indicati le generalità ed il	
- il libro dei volontari nel quale devono essere indicati le generalità ed il	
codice fiscale dei volontari;	
- il libro delle decisioni dell'Assemblea, nel quale sono trasmessi senza	
indugio i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico;	
- il libro delle deliberazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo;	
- il libro delle decisioni e dei verbali dell'Organo di controllo;	
- il libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Probiviri;	
Art. 50 – Autonomia dell'Associazione	
L'Associazione è gestita in forma autonoma e con regole proprie nel	
rispetto delle leggi e dei regolamenti.	
I rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati sono basati sul	
reciproco rispetto dei ruoli assunti in forza degli atti negoziali intercorsi.	
Non sono consentite interferenze o condizionamenti che possano	
compromettere il processo decisionale degli organi dell'associazione.	
Art. 51 – Scioglimento	
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei	
soci convocata in seduta straordinaria; la deliberazione è valida con la	
maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati.	
Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	
Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del	
terzo settore individuato dall'Assemblea.	
Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio	
residuo, si applica la disciplina normativa in materia.	

I consiglieri non possono compiere nuove operazioni, appena è stato a loro	
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione e/o lo scioglimento	
dell'Associazione od il provvedimento con cui l'Autorità, a norma di legge,	
ha ordinato lo scioglimento dell'Associazione. Qualora trasgrediscano a	
questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.	
Art. 52 - Clausola di salvaguardia	
In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al	
fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del	
Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole	
decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice citato	
e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie	
incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.	
Art. 53 - Disposizioni Finali	
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,	
valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme	
similatiata a figgali in vigare per la Organizzazioni di valenteriate ad	
civilistiche e fiscali in vigore per le Organizzazioni di volontariato ed	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	
associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.	